

# DECISIONI DELLA C.A.F.

Testi integrali relativi ai

## COMUNICATI UFFICIALI N. 35/C N. 36/C (2000-2001)

Riunioni del

9 giugno 2001  
15 giugno 2001

Sede Federale:  
Via Gregorio Allegri, 14  
00198 Roma

## **TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 35/C - RIUNIONE DEL 9 GIUGNO 2001**

### **1 - APPELLO DELL'A.S. CALCIO STAGGIA AVVERSO DECISIONI MERITO 3 GARE PER PARTECIPAZIONE DI CALCIATORI DIVERSI IN POSIZIONE IRREGOLARE**

(Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Toscana del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 34 del 26.4.2001)

Il Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Toscana del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, con decisione pubblicata sul C.U. n. 34 del 26 aprile 2001, accogliendo i reclami proposti dalla U.S. Sporting Arno, dalla Società Valderna e dall'A.C.V. Scandicci avverso l'esito delle gare: Staggia/Sporting Arno del 21.1.2001; Valderna/Staggia del 25.3.2001 e Scandicci/Staggia dell'8.4.2001, valide per il Campionato Giovanissimi Regionali, Girone D, infliggeva alla Società Staggia Calcio la perdita delle gare suddette, avendo impiegato i calciatori Stigliano Michele, Carlone Biagio, Capasso Biagio e Gennarelli Pasquale residenti nel Comune di Napoli, in violazione dell'art. 40, comma 3 delle N.O.I.F.

Avverso tale decisione propone appello la Società Staggia Calcio, deducendo a motivi:

- in via preliminare che la decisione riguardava anche la gara Scandicci/Staggia per la quale non risultava presentato alcun reclamo e non risultava dal dispositivo;
- che i giovani calciatori, pur residenti in provincia di Napoli, risultavano domiciliati nella Provincia di Siena o in provincia limitrofa, presso persone affidatarie, come risultava dagli atti di assenso dei genitori e dalle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà degli stessi affidatari.

Chiede, pertanto, l'annullamento della decisione impugnata.

Il reclamo è infondato e va rigettato.

Quanto alla questione preliminare, si osserva che la A.C.V. Scandicci ha proposto rituale e tempestivo reclamo al G.S. di 2° Grado avverso la regolarità della gara Scandicci/Calcio Staggia dell'8.4.2001.

Il G.S., nella motivazione della decisione impugnata dà atto della presentazione del reclamo e decide sulla gara nel dispositivo. A nulla rileva che nell'epigrafe del dispositivo stesso sia stata omessa, per mero errore materiale, il riferimento al ricorso presentato dalla Società Scandicci, dal momento che la decisione deve essere letta nel suo complesso, laddove il dispositivo necessariamente viene integrato dalla motivazione.

Nel merito si rileva che, a norma dell'art. 40, comma 3 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. "i calciatori che non hanno compiuto anagraficamente il 16° anno di età, possono essere tesserati soltanto a favore di società che hanno sede nella regione in cui risiedono con la famiglia, oppure che hanno sede in una provincia, anche di altra regione, confinante con quella di residenza, salvo deroghe, concesse dal Presidente Federale, in favore delle Società, per il tesseramento di giovani che abbiano adempiuto all'obbligo scolastico. Le richieste di tesseramento in deroga per i calciatori sopra indicati dovranno pervenire entro il 15 novembre di ogni anno e dovranno essere corredate dal certificato di stato di famiglia. Il rinnovo delle richieste di deroga dovrà pervenire entro il termine del 15 settembre di ogni anno, trascorso il quale, in assenza di richiesta, il calciatore potrà essere svincolato, previa istanza al Presidente Federale, per il tramite del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica".

Tale norma è finalizzata alla necessità di cura e di assistenza dei minori, i quali, in ragione della loro giovane età, dell'obbligo scolastico e dei problemi della loro delicata fase evolutiva, devono essere costantemente seguiti dalle proprie famiglie o dagli organi di tutela previsti dalla legge.

Proprio in virtù di questa finalità sociale l'interpretazione della norma deve essere particolarmente rigorosa, per evitare fenomeni elusivi e speculazioni sui giovani calciatori pure accertate in passato dagli organi federali e da indagini penali.

Nel caso in specie non ricorrono le condizioni previste dal citato art. 40 per il tesseramento dei giovani calciatori al di fuori della loro Provincia di residenza. Agli atti del tesseramento risultano allegati degli atti di assenso dei genitori per "cambio di residenza" e delle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà di alcune persone che dichiarano che i minori sono con loro "coabitanti".

Al di là del fatto che in dette dichiarazioni il dichiarante si qualifica come genitore, evidentemente avendo usato dei moduli già prestampati, non risulta in alcun modo da tali documenti quale sia la veste di tali persone e gli obblighi che si assumono nei confronti dei minori. Non possono pertanto essere considerate "tutori", non solo alla luce della legislazione civile vigente ma anche in senso più lato, così come vorrebbe la società reclamante.

In ogni caso è decisivo il rilievo che agli atti di assenso dei genitori non è seguito un mutamento dello stato anagrafico con il cambio effettivo di residenza dei minori, come risulta dalle certificazioni emesse dal Comune di Qualiano, dove gli stessi risultano ancora residenti con le loro famiglie.

Il tesseramento dei giovani calciatori, tutti residenti in Campania, avrebbe dovuto, pertanto, essere necessariamente preceduto dalla richiesta di nulla osta prevista dal più volte citato art. 40 delle N.O.I.F..

Va rilevato, poi, che la posizione dei calciatori alle gare di cui al reclamo deve ritenersi comunque irregolare, in quanto il Comitato Provinciale di Siena, a fronte delle richieste di tesseramento della Società Staggia, non ha mai emesso e vidimato i cartellini dei giocatori Stigliano, Gennarielli, Carlone e Papasso, come risulta dalla nota del Comitato Provinciale di Siena in data 9.2.2001, indirizzata al Comitato Regionale Toscana e al Giudice Sportivo di 2° Grado.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come in epigrafe proposto dall'A.S. Calcio Staggia di Staggia (Siena) e dispone l'incameramento della tassa versata.

**2 - APPELLO DELLA POL. CALERNO IN RELAZIONE ALLE DECISIONI IN MERITO ALLA GARA GATTATICO/FOOTBALL CLUB 70 DEL 25.3.2001, PER PARTECIPAZIONE DEL CALCIATORE SORAGNI MATTIA IN POSIZIONE IRREGOLARE** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia Romagna - Com. Uff. n. 39 del 26.4.2001)

La Pol. Salerno ha proposto ricorso avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia Romagna pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 39 del 26 aprile 2001, con la quale veniva inflitta al "Football Club '70" la punizione sportiva della perdita per 0-2 della gara Gattatico/Football Club '70 del 25.3.2001 per posizione irregolare del calciatore Soragni Mattia.

Rileva questa Commissione che la Pol. Salerno non è legittimata a proporre reclamo avverso una decisione che riguarda altre società, in quanto ai sensi dell'art. 23 n. 3 C.G.S., solo nei casi di illecito sportivo sono legittimati a proporre reclamo anche i terzi portatori di interessi indiretti, compreso l'interesse in classifica.

Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, per mancanza di legittimazione, l'appello come innanzi proposto dalla Pol. Salerno di Salerno (Reggio Emilia) ed ordina incamerarsi la relativa tassa.

**3 - APPELLO DELL'A.S. ROCCA 68 IN RELAZIONE ALLE DECISIONI IN MERITO ALLA GARA GATTATICO/FOOTBALL CLUB 70 DEL 25.3.2001, PER PARTECIPAZIO-**

**NE DEL CALCIATORE SORAGNI MATTIA IN POSIZIONE IRREGOLARE** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia Romagna - Com. Uff. n. 39 del 26.4.2001)

L'A.S. Rocca '68 ha proposto ricorso avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia Romagna pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 39 del 26 aprile 2001, con la quale veniva inflitta al "Football Club 70" la punizione sportiva della perdita per 0-2 della gara Gattatico/Football Club 70 del 25.3.2001, per la posizione irregolare del calciatore Soragni Mattia.

Rileva peraltro questa Commissione che l'A.S. Rocca non è legittimata a proporre reclamo avverso una decisione che riguarda altre società, in quanto, ai sensi dell'art. 23 n. 3 C.G.S., solo nei caso di illecito sportivo, sono legittimati a proporre reclamo anche i terzi portatori di interessi indiretti, compreso l'interesse in classifica.

Il ricorso stesso, quindi, deve essere dichiarato inammissibile.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, per mancanza di legittimazione, l'appello come innanzi proposto dall'A.S. Rocca 68 di Montecchio Emilia (Reggio Emilia) ed ordina l'incameramento della relativa tassa.

**4 - APPELLO DELL'A.S. CICALESE AVVERSO DECISIONI IN MERITO ALLA GARA CICALESE/CORTALE 91 DEL 18.3.2001** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 97 dell'8.5.2001)

L'A.S. Cicalese proponeva reclamo alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria in relazione alla gara Cicalese/Cortale, disputata per il Campionato di 2ª Categoria, il 18.3.2001 e terminata con il risultato di 0-1 per la squadra ospite.

La reclamante deduceva che la società avversaria aveva schierato nella predetta gara il calciatore Pellegrino Giuseppe in posizione irregolare perché colpito da squalifica.

La Commissione Disciplinare, con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 97 dell'8 maggio 2001, dichiarava il reclamo inammissibile ai sensi dell'art. 37, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva.

L'A.S. Cicalese appella tale decisione deducendone la erroneità in quanto il termine per l'impugnativa decorreva dal 5.4.2001, data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale n. 50 che riportava la squalifica irrogata al predetto calciatore.

L'appello è infondato.

Osserva la C.A.F. che la decisione appellata è corretta. I reclami avverso la regolarità delle gare sono impugnabili ai sensi dell'art. 37, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva, davanti alla Commissione Disciplinare (o al Giudice di 2° Grado), nel termine di quindici giorni dallo svolgimento della gara.

Il termine di quindici giorni decorreva, quindi, nella specie dal 18.3.2001 e non da quando l'appellante ha avuto notizia della squalifica che aveva colpito il calciatore Pellegrino.

L'appello, pertanto, va respinto e la tassa di reclamo va incamerata.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dall'A.S. Cicalese di Cicala (Catanzaro) e dispone l'incameramento della tassa versata.

**5 - APPELLO DELL'A.C. VIRTUS S. MARIA ASSUNTA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA VIRTUS S. MARIA ASSUNTA/CARTURA DEL 25.4.2001** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto - Com. Uff. n. 47 del 16.5.2001)

Il ricorso proposto dall'A.C. Virtus S. Maria Assunta avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto, in ordine alla gara Virtus S. Maria Assunta/Cartura del 25.4.2001, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 47 del 16

maggio 2001, va dichiarato inammissibile non essendo stati rispettati i termini previsti per i procedimenti in ultima istanza stante l'abbreviazione dei termini procedurali per le ultime tre giornate dei Campionati Regionali e Provinciali della Lega Nazionale Dilettanti così come disciplinati dal Comunicato Ufficiale del Commissario Straordinario n. 17 del 12 febbraio 2001.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, per tardività, l'appello come in epigrafe proposto dall'A.C. Virtus S. Maria Assunta di Campolongo Maggiore (Venezia) e dispone incamerarsi la relativa tassa.

**6 - APPELLO DEL SIG. MOXEDANO SALVATORE AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE FINO AL 3.12.2002, INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE CAMPANIA DEL SETTORE PER L'ATTIVITÀ GIOVANILE E SCOLASTICA AI SENSI DEGLI ARTT. 19 COMMA 2 E 37 COMMI 3 E 6 C.G.S.** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Campania del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 57 del 10.5.2001)

Avendo il Sig. Salvatore Moxedano, dinanzi alla Commissione d'Appello Federale dichiarato di riconoscere la propria responsabilità in ordine alle contestazioni ed avendo implicitamente rinunciato all'eccezione d'incompetenza funzionale del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Campania del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, oggetto di esame, è solo la richiesta di riduzione della sanzione.

In tal senso può essere accolto il reclamo, nella considerazione che appare quanto meno verosimile l'assunto del reclamante secondo il quale la colpa di non avere vigilato è dipesa dall'affidamento che egli aveva riposto sulle persone che curavano l'attività del Settore Giovanile dell'A.C. Savoia 1908 Spa.

La sanzione va ridotta quindi fissando il periodo d'inibizione a tutto maggio 2002.

Per questi motivi la C.A.F., in parziale accoglimento dell'appello come innanzi proposto dal Sig. Moxedano Salvatore, riduce al 31.5.2002 la sanzione dell'inibizione già inflittagli dai primi giudici. Ordina restituirsì la tassa versata.

**7 - APPELLO DELLA POL. GIOVENTÙ MARUGGIO AVVERSO DECISIONI IN MERITO ALLA GARA MILAN CLUB CELLINO/GIOVENTÙ MARUGGIO DEL 25.3.2001** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia - Com. Uff. n. 40 del 10.5.2001)

La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia, con decisione pubblicata sul C.U. n. 40 del 10 maggio 2001, respingeva il reclamo proposto dalla Polisportiva Gioventù Maruggio avverso il risultato della gara Milan Club Cellino San Marco/Pol. Gioventù Maruggio del 25.3.2001, con la conferma del risultato acquisito sul campo.

Avverso tale decisione ha proposto appello la Polisportiva Gioventù Maruggio, deducendo che alla gara in oggetto il Milan Club Cellino aveva schierato con il n. 18 una persona non tesserata al posto del giocatore Bagordo - circostanza dichiarata dallo stesso Bagordo in un atto di notorietà prodotto in primo grado e confermato avanti alla Commissione Disciplinare - e chiedendo l'annullamento della decisione stessa con l'irrogazione nei confronti del Milan Club Cellino San Marco della sanzione sportiva della perdita della gara per 0-2.

L'appello è infondato.

Il Direttore di gara, nel supplemento di referto richiestogli dalla Commissione Disciplinare, riferisce di aver controllato, nell'intervallo tra il primo e il secondo tempo della gara alla presenza di due dirigenti del Maruggio, l'identità del giocatore che indossava la maglia n. 18, accertando che si trattava in effetti di Bagordo Francesco, nato il 22.11.1981,

già identificato negli spogliatoi prima della partita. L'arbitro ha poi concluso il supplemento di referto affermando con sicurezza che il calciatore identificato per Bagordo Francesco è quello che ha partecipato effettivamente alla gara in questione.

Di fronte a queste precise, univoche e non contraddittorie risultanze del supplemento di referto arbitrale, non possono trovare ingresso le acquisizioni di parte e le dichiarazioni rese dal giocatore Bagordo, in quanto, ai fini del decidere, come correttamente rilevato dal primo giudice, hanno validità ed efficacia unicamente le risultanze degli atti ufficiali, ai sensi dell'art. 25 C.G.S..

L'accertamento dei fatti portati al vaglio della giustizia sportiva deve avvenire infatti esclusivamente attraverso le risultanze degli atti ufficiali, i quali hanno valore di prova privilegiata perché provengono da soggetto - l'arbitro - che non ha alcun interesse ad alterare o a modificare la realtà.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dalla Pol. Gioventù Maruggio di Maruggio (Taranto) e dispone l'incameramento della tassa versata.

## **ORDINANZE**

### **8 - APPELLO DELLA POL. TIRRENO AVVERSO LA DECLARATORIA DI ANNULLAMENTO DEL TESSERAMENTO DEL CALCIATORE COLOMBINI GABRIELE ED IL DEFERIMENTO DELLA SOCIETÀ E DEL SUO PRESIDENTE (Delibera della Commissione Tesseramenti - Com. Uff. n. 25/D - Riunione dell'8.3.2001)**

La C.A.F., su istanza di parte, rinvia alla riunione del 15 giugno 2001, l'esame e la decisione dell'appello come innanzi proposto dalla Pol. Tirreno di Roma.

## **TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 36/C - RIUNIONE DEL 9 GIUGNO 2001**

### **1 - APPELLO DELLA POL. TIRRENO AVVERSO LA DECLARATORIA DI ANNULLAMENTO DEL TESSERAMENTO DEL CALCIATORE COLOMBINI GABRIELE ED IL DEFERIMENTO DELLA SOCIETÀ E DEL SUO PRESIDENTE** (Delibera della Commissione Tesseramenti - Com. Uff. n. 25/D - Riunione dell'8.3.2001)

Con ricorso presentato alla Commissione Tesseramenti il 6.11.2000, la Sig.ra Maria Pia Corini chiedeva la nullità del vincolo che legava il proprio figlio alla Polisportiva Tirreno per apocriefa della sottoscrizione del tesseramento.

La Commissione Tesseramenti, con decisione pubblicata sul C.U. n. 25/D - Riunione dell'8.3.2001, accertata l'apocriefa della firma di Maria Pia Corini, accoglieva il ricorso, dichiarando nullo il tesseramento del calciatore Gabriele Colombini e deferendo la società Polisportiva Tirreno e il suo Presidente.

Avverso questa decisione propone appello la Polisportiva Tirreno e il suo Presidente Giuseppe Parisi, chiedendo la revoca del provvedimento di annullamento del tesseramento in quanto l'apocriefa della firma della Sig.ra Corini non era stata suffragata da idonea perizia grafica.

Rileva preliminarmente la C.A.F. che il reclamo alla Commissione Tesseramenti in data 19.10.2000 non è stato sottoscritto dalla parte interessata, Sig.ra Maria Pia Corini, ma dal legale cui aveva conferito mandato "ad lites" mediante delega a margine dell'atto.

Il reclamo così come originariamente proposto deve ritenersi inammissibile.

Ai sensi dell'art. 23 C.G.S., sono legittimati a proporre reclamo avanti agli Orfani Federali unicamente le Società, i dirigenti, soci e tesserati che abbiano un interesse diretto alla proposizione del reclamo stesso.

Non può quindi considerarsi come valida sottoscrizione, come costantemente affermato da questa Commissione, la firma del tesserato, o dell'interessato come nel caso in specie, apposta in calce alla delega, essendo questa finalizzata esclusivamente al conferimento della procura "ad lites" e non potendo univocamente interpretarsi come manifestazione di volontà diretta a far proprio il contenuto del mezzo di impugnazione proposto dal legale che lo rappresenta.

Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell'appello come innanzi proposto dalla Pol. Tirreno di Roma, annulla, ai sensi dell'art. 27 n. 5 C.G.S., l'impugnata delibera per inammissibilità del reclamo 6.11.2001 proposto dalla Sig.ra Corini Maria Pia, per il figlio Colombini Gabriele, ai sensi dell'art. 23 C.G.S., alla Commissione Tesseramenti. Ordina restituirsi la tassa versata.

### **2 - APPELLO DELL'U.S. ATLETICO TROINA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ATLETICO TROINA/ISTITUTO SICILIA NOVA DELL'8.4.2001** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 48 del 26.4.2001 e 49 del 4.5.2001)

L'U.S. Atletico Troina ha presentato ricorso avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia, di cui al Comunicato Ufficiale n. 48 del 26 aprile 2001, relativa alla posizione irregolare del calciatore Calaciura Carlo.

Successivamente, a seguito di pubblicazione di una "errata corrige" nel C.U. n. 49 del 3 maggio 2001, ha comunicato la propria disponibilità a ritirare il ricorso stesso, per sopravvenuta carenza di interesse. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per rinuncia.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, per tardività, l'appello come sopra proposto dall'U.S. Atletico Troina di Troina (Enna) e dispone incamerarsi la relativa tassa.

**3 - APPELLO DELL'A.S.C. GIOIOSA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA GIOIOSA/NUOVA MELITO DELL'1.4.2001** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 99 del 15.5.2001)

Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria, con decisione pubblicata sul C.U. n. 91 del 18 aprile 2001, in relazione alla gara Gioiosa/Nuova Melito dell'1.4.2001, valida per il Campionato di Promozione, ritenuto che la gara era stata fatta proseguire pro-forma dall'arbitro, a seguito di una aggressione fisica e verbale da parte del dirigente accompagnatore della società Gioiosa, De Masi Giorgio e di intemperanze dei tifosi, infliggeva alla stessa Società Gioiosa la punizione sportiva della perdita della gara e l'ammenda di lire 800.000, nonché al dirigente De Masi l'inibizione fino al 4 aprile 2006.

La Commissione Disciplinare, con decisione pubblicata sul C.U. n. 99 del 15 maggio 2001, accogliendo parzialmente il ricorso proposta dalla A.S.C. Gioiosa, riduceva l'ammenda inflitta a lire 400.000 e l'inibizione al Sig. De Masi fino al 31.12.2005, confermando per il resto la decisione del Giudice Sportivo.

Avverso quest'ultima decisione ricorre in appello l'A.S.C. Gioiosa, chiedendo, in via principale, il ripristino del risultato acquisito sul campo, in quanto l'arbitro, a seguito dello schiaffo ricevuto dal dirigente De Masi, avrebbe portato a termine la gara regolarmente nella pienezza delle sue funzioni e, in via subordinata, la ripetizione della gara e la riduzione della squalifica inflitta al De Masi.

L'appello è infondato e va rigettato.

Riferisce il Direttore di gara nel supplemento di rapporto che, al 25° del 2° tempo, il dirigente della Gioiosa De Masi lo colpiva "ripetutamente con calci e pugni in varie parti del corpo" provocandogli escoriazioni e contusioni come da referto medico.

Fermato temporaneamente da alcuni calciatori, il De Masi tentava di liberarsi per colpire nuovamente l'arbitro, profferendo nel contempo nei suoi confronti frasi oltraggiose e minacciose.

Anche il rapporto dell'Assistente dell'arbitro riferisce di continui sputi e gravi minacce da parte dei sostenitori della Gioiosa Ionica, così come il rapporto del Commissario di campo.

In un ulteriore supplemento di referto il Direttore di gara precisava che le sue condizioni psico-fisiche precarie non gli avevano permesso di valutare serenamente e in piena indipendenza di giudizio le azioni di giuoco. In particolare aveva favorito il Gioiosa in occasione della rete segnata e aveva annullato una rete valida segnata dalla Nuova Melito.

Sulla base di tali atti ufficiali, che costituiscono fonte di prova privilegiata e che appaiono assolutamente coerenti, precisi e concordanti, appare evidente che l'arbitro, sia per la grave aggressione fisica subita, sia per il comportamento minaccioso dei sostenitori della Gioiosa, non era in grado di portare a termine la direzione della gara in piena indipendenza di giudizio.

La gara è stata fatta proseguire pro-forma, secondo la corretta applicazione dell'art. 64 delle N.O.I.F., soltanto per garantire l'incolumità fisica della terna arbitrale e per motivi di ordine pubblico.

Per quanto concerne il dirigente De Masi Giorgio, la Commissione Disciplinare ha già congruamente ridotto la sanzione inflitta dal primo giudice e il suo gravissimo comportamento tenuto nei confronti dell'arbitro non consente una ulteriore riduzione.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come in epigrafe proposto dall'A.S.C. Gioiosa di Gioiosa Jonica (Reggio Calabria) ed ordina incamerarsi la tassa versata.



**4 - APPELLO DELL'A.G.C. UNION ALTAVILLA TAVERNELLE AVVERSO LE SANZIONI DELLA PENALIZZAZIONE DI N. 12 PUNTI NELLA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALE, DELL'AMMENDA DI L. 300.000 E DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.4.2002 INFLITTA AL CALCIATORE BOSCHETTI UMBERTO** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto - Com. Uff. n. 46 del 9.5.2001)

A seguito di deferimento da parte del Presidente del Comitato Regionale Veneto, la Commissione Disciplinare - con delibera pubblicata nel C.U. n. 46 del 9 marzo 2001 - infliggeva alla soc. Union Altavilla Tavernelle la penalizzazione di dodici punti in classifica (oltre a minori sanzioni, non appellabili), in relazione all'impiego in gare di campionato del calciatore Umberto Boschetti, il cui tesseramento - ottenuto mediante comunicazione di una data di nascita diversa da quella reale - era stato in precedenza revocato per inidoneità all'attività agonistica.

Avverso tale decisione ricorreva a questa Commissione d'Appello la soc. Union Altavilla Tavernelle, sostenendo che si era trattato di semplice errore materiale, non rivolto a nascondere la impossibilità di tesserare il Boschetti con le sue vere generalità.

L'appello è infondato.

Riesce arduo credere ad un semplice errore materiale, laddove il tesseramento del Boschetti, ottenuto una prima volta con la comunicazione della sua vera data di nascita, quindi revocato per accertata inidoneità del medesimo e riottenuto - senza che niente fosse mutato nelle condizioni fisiche del soggetto - sulla base di una diversa generalità, testimonia l'intento fraudolento della società interessata e del calciatore, le cui rispettive sanzioni non possono quindi essere modificate.

L'appello va rigettato e la relativa tassa incamerata.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dall'A.G.C. Union Altavilla Tavernelle di Altavilla (Vicenza) ed ordina incamerarsi la tassa versata.

**5 - APPELLO DEL F.C. NISSA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA PALAGONIA/NISSA DELL'8.4.2001** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 51 del 17.5.2001)

La gara Palagonia/Nissa del Campionato di Eccellenza, Girone "A", organizzato dal Comitato Regionale Sicilia, disputata l'8.4.2001 e terminata con il risultato di 1-0 per la squadra di casa, era iniziata con 45' di ritardo perché, come annotato dal Direttore di gara nel suo referto, i dirigenti e i calciatori ospiti non erano scesi dal pullman con il quale avevano raggiunto il campo di gioco, temendo di essere aggrediti dai numerosi sostenitori locali che si trovavano nello spiazzo antistante gli spogliatoi, finché non era intervenuta la forza pubblica.

Nel rapporto del Commissario di campo più analiticamente si riferisce che "già sin da due ore prima dell'inizio della gara, un nutrito gruppo di sostenitori della società Palagonia sostava nei pressi dell'impianto sportivo; all'arrivo dell'automezzo con i componenti della società ospite, i predetti, un centinaio, lo accerchiavano assumendo un contegno offensivo e minaccioso; tale atteggiamento si protraeva nel tempo in quanto l'automezzo era impossibilitato ad entrare nel cancello a causa di un'auto inopportuna parcheggiata; superato un primo cancello, il pullman veniva bloccato dai suddetti sostenitori, ormai circa duecento, e colpito con pugni e manate e, ad un finestrino, con un oggetto non identificato; solo dopo altri cinque minuti il mezzo poteva raggiungere lo spiazzo antistante gli spogliatoi dove peraltro sostavano una trentina di persone alcune delle quali continuavano a minacciare gli ospiti; infine, solo un'ora dal loro arrivo, questi ultimi potevano entrare all'interno degli spogliatoi senza che più nulla accadesse".

Sia il Direttore di gara che il Commissario di campo annotavano nei rispettivi referti che la gara si era svolta regolarmente senza altre rilevanti intolleranze da parte dei sostenitori locali.

In ordine all'esito di tale gara, senza previa riserva scritta, proponeva reclamo il Nissa F.C. chiedendo l'applicazione degli artt. 7, commi 1 e 4, del Codice di Giustizia Sportiva e 62 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., per quanto addebitabile alla società Palagonia per i fatti accaduti.

Il Giudice Sportivo, con la delibera pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 48 del 27 aprile 2001, respingeva la richiesta del Nissa F.C. diretta ad ottenere la vittoria a tavolino nella suindicata gara, rilevando che l'incontro si era svolto regolarmente. Infliggeva, invece, sanzioni disciplinare alla società Palagonia per il comportamento tenuto dai propri sostenitori.

Avverso tale delibera il Nissa F.C. proponeva reclamo alla competente Commissione Disciplinare.

Anche tale reclamo veniva respinto, con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 51 del 17 maggio 2001, con motivazioni pressoché identiche a quelle della delibera impugnata, che respingevano l'assunto secondo cui l'atteggiamento aggressivo ed intimidatorio tenuto dai tifosi della squadra di casa potesse avere inciso negativamente di per sé sul comportamento in campo dei calciatori ospiti ovvero ingenerare in questi la convinzione che la gara era disputata "pro-forma" e quindi con un minore impegno agonistico.

Il Nissa F.C. chiedeva con telefax del 18 maggio 2001 alla Segreteria di questa C.A.F. "copia dei documenti ufficiali (referti) per procedimento di ultimo grado".

In data 13.6.2001 il Nissa ha fatto pervenire i motivi di reclamo avverso la decisione della Commissione Disciplinare.

L'appello è da dichiarare inammissibile per tardività.

È noto che, ogni anno, per consentire il tempestivo inizio delle fasi di spareggio per promozioni e retrocessioni nonché eventuali fasi di play-off e play-out è adottato dal Presidente Federale un provvedimento di "abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli Organi di giustizia sportiva per le ultime tre gare dei campionati regionali e provinciali della Lega Nazionale Dilettanti".

Per la stagione sportiva 2000/2001 tali disposizioni sono state emanate con il Comunicato Ufficiale n. 17 del 12 febbraio 2001.

Ebbene, in base alla lettera c) di tale normativa relativa ai procedimenti di ultima istanza davanti alla Commissione d'Appello Federale è disposto che: "l'eventuale appello alla C.A.F. - se concerne la regolarità della gara - deve essere proposto dalla società interessata con atto motivato da trasmettere alla società controinteressata e, in uno con la prova di ricezione dell'atto da parte di tale società, alla C.A.F.

Il tutto mediante trasmissione via telefax entro il giorno successivo a quello della data di pubblicazione della decisione appellata sul Comunicato Ufficiale del Comitato Regionale che sarà trasmesso alla società interessata a mezzo trasmissione via telefax o altro mezzo idoneo. Il termine che cada in giorno festivo è prorogato al giorno successivo".

L'appello con le motivazioni è stato proposto solo in data 13.6.2001 mentre il Comunicato Ufficiale n. 51 del Comitato Regionale Sicilia riportante il testo della Commissione Disciplinare relativo al reclamo proposto dal Nissa F.C., è stato pubblicato in data 17.5.2001.

L'appello pertanto è fuori quindi dai termini stabiliti nel Comunicato Ufficiale n. 17 del 12.2.2001 ed è, pertanto, intempestivo.

Non può essere considerato appello (o convertito in appello) il telefax del 18.5.2001 con il quale il Nissa F.C. ha chiesto gli atti ufficiali relativi alla gara per varie ragioni: 1) è anche esso intempestivo perché spedito il secondo giorno dalla pubblicazione da Comunicato Ufficiale del Comitato Regionale Sicilia contenente la decisione della Commissione Disciplinare; 2) non contiene i motivi del reclamo, mentre le surriportate decisioni richiedono che il reclamo debba essere proposto "con atto motivato"; 3) non è diretto alla controparte come pure è richiesto dalla normativa surriportata.

In conclusione, l'appello del Nissa F.C. è inammissibile.

La tassa di reclamo, di conseguenza, va incamerata.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, per tardività, l'appello come innanzi proposto dal F.C. Nissa di Caltanissetta e dispone incamerarsi la tassa versata.

**6 - APPELLO DELL'U.S. STREVI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA STREVI/MASIESE FUBINE DEL 24.3.2001** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte-Valle d'Aosta - Com. Uff. n. 44 del 3.5.2001)

L'U.S. Strevi ha proposto reclamo avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte-Valle d'Aosta pubblicata sul C.U. n. 44 del 3 maggio 2001, con la quale è stata comminata alla stessa reclamante la sanzione della perdita per 0-2 della gara Strevi/Masiese Fubine del 23.3.2001.

Il reclamo risulta spedito in data 17.5.2001 e quindi fuori del termine previsto dall'art. 27 n. 2 lett. a) C.G.S. (sette giorni dalla data di pubblicazione sul C.U. del Comitato Regionale riportante la decisione impugnata); conseguentemente non può che essere dichiarato inammissibile.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 27 n. 2 lett. a) C.G.S., per tardività, l'appello come innanzi proposto dall'U.S. Strevi di Acqui Terme (Alessandria) e dispone incamerarsi la relativa tassa.

**7 - APPELLO DELL'A.C. OPPEANO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ZEVIO/OPPEANO DEL 19.4.2001** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto - Com. Uff. n. 46 del 9.5.2001)

Il Giudice Sportivo, in relazione al reclamo presentato dalla A.C. Oppeano in seguito agli episodi verificatisi in occasione della gara A.C. Zevio/A.C. Oppeano disputatasi il 14 aprile 2001, confermava il risultato conseguito sul campo, infliggeva alla A.C. Zevio l'ammenda di L. 150.000 e respingeva il reclamo della A.C. Oppeano (Com. Uff. n. 39 del 26 aprile 2001).

Avverso tale decisione proponeva reclamo l'A.C. Oppeano.

La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto, con decisione pubblicata nel Com. Uff. n. 46 del 9 maggio 2001, respingeva il reclamo.

Contro tale ultima decisione ricorre a questa C.A.F. l'A.C. Oppeano reiterando le richieste formulate nei precedenti gradi di giudizio.

Il ricorso non può trovare accoglimento.

La società non porta, infatti, elementi idonei a modificare la valutazione circa la gravità dei fatti avvenuti in occasione della gara e che legittimino una riconsiderazione della sanzione irrogata.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come in epigrafe proposto dall'A.C. Oppeano di Oppeano (Verona) e ordina incamerarsi la tassa versata.

**8 - APPELLO DEL G.S. ALBATROS R.I. MONTE MARIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA OTTAVIA/ALBATROS R.I. DELL'11.3.2001** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 80 del 10.5.2001)

Con reclamo inoltrato alla competente Commissione Disciplinare, l'A.S. Ottavia contestava la posizione irregolare del calciatore Radi Alessandro dell'Albatros R.I., partecipante alla gara in epigrafe. La reclamante sosteneva che il calciatore sarebbe stato trasferito il 13.11.2000 dalla stessa reclamante alla A.S. Nuova Olimpica, dove sarebbe ancora tesserato non essendo stato inserito nella lista di svincolo suppletiva. L'Albatros R.I. faceva pervenire proprie controdeduzioni nelle quali si sosteneva che il calciatore sarebbe

stato trasferito a titolo temporaneo lo stesso 13.11.2000 dalla Nuova Olimpica all'Albatros R.I. e che, per un blocco contenuto nel programma informatico della Federazione, tale tesseramento non sarebbe stato recepito in quanto avrebbe avuto la stessa data di decorrenza, operazione che il programma non consentiva.

La Commissione Disciplinare riteneva il reclamo fondato e meritevole di accoglimento in quanto, a mente dell'art. 39 n. 5 ultimo comma delle N.O.I.F., l'utilizzazione del calciatore trasferito è ammessa per la società cessionaria dal giorno successivo a quello di decorrenza del tesseramento. Un calciatore trasferito, quindi, non può essere utilizzato dalla cessionaria lo stesso giorno del deposito dell'accordo di trasferimento e, conseguentemente, non può essere nello stesso giorno trasferito, essendo evidente che non potrebbe, nella stessa giornata, un calciatore essere tesserato contemporaneamente con due società poiché incorrerebbe in un doppio tesseramento. Il tesseramento per l'Albatros R.I. doveva, pertanto, considerarsi nullo ad ogni effetto.

Per questi motivi la Commissione Disciplinare deliberava di accogliere il reclamo comminando al G.S. Albatros R.I. la punizione sportiva della perdita della gara con punteggio di 2 a 0; di inibire il dirigente accompagnatore del G.S. Albatros R.I., Petrangeli Marcello, fino al 21.5.2001; di squalificare il calciatore Radi Alessandro (Albatros R.I.) per una giornata effettiva di gara; di comminare al G.S. Albatros R.I. l'ammenda di L. 200.000.

Contro tale ultima decisione ricorre a questa Commissione d'Appello Federale il G.S. Albatros R.I. Monte Mario chiedendone l'annullamento ed il ripristino del risultato conseguito sul campo.

Il ricorso è fondato e può trovare accoglimento.

La ricorrente sostiene che il tesseramento del calciatore Alessandro Radi è regolare per le seguenti motivazioni:

- 1) il tesseramento si è sostanziato attraverso il trasferimento a "titolo definitivo" dalla S.S. Ottavia alla A.S. Nuova Olimpica e successivamente trasferito dalla Nuova Olimpica all'Albatros R.I. Monte Mario a "titolo temporaneo", così come stabilito dall'articolo 100 comma 2 delle N.O.I.F.;
- 2) considerando che tali operazioni sono avvenute nell'ambito della stessa giornata che il programma informatico della F.I.G.C., che gestisce i tesseramenti dei calciatori, essendo stato progettato antecedentemente alla normativa di cui al punto 1) non prevede la possibilità di inserire materialmente nello stesso giorno un trasferimento "definitivo" e poi un altro "temporaneo" relativo allo stesso calciatore. Pertanto il Comitato Regionale Lazio non ha potuto procedere alla legittima richiesta di tesseramento del calciatore in questione;
- 3) la Commissione Disciplinare ha ingiustamente accolto il reclamo della S.S. Ottavia fondando il contenuto della propria delibera su quanto stabilito dall'articolo 39 n. 5 ultimo comma delle N.O.I.F.: l'articolo 39 comma 5 delle N.O.I.F. stabilisce che un calciatore può essere utilizzato dalla società cessionaria dal giorno successivo a quello di decorrenza del tesseramento. È evidente che tale articolo non vieta assolutamente il passaggio, in uno stesso periodo, di un calciatore da una società all'altra prima a titolo definitivo e poi a titolo temporaneo. Semmai (questa è norma comune a tutti i "tesseramenti"), l'articolo 39 stabilisce solamente che il calciatore trasferito può essere utilizzato dalla società cessionaria dal giorno successivo a quello di decorrenza del tesseramento stesso;
- 4) non può essere in ogni caso "doppio trasferimento" in quanto il calciatore è stato regolarmente trasferito, con il proprio assenso e con quello delle due società interessate Ottavia e Nuova Olimpica, da una società all'altra così come attestato dagli appositi moduli federali regolarmente depositati presso il Comitato Regionale Lazio.

Nel caso di specie, dunque, il trasferimento a "titolo definitivo" dalla S.S. Ottavia alla A.S. Nuova Olimpica ed il successivo trasferimento dalla A.S. Nuova Olimpica al G.S. Albatros R.I. Monte Mario a "titolo temporaneo", a norma dell'articolo 100 comma 2 delle N.O.I.F., hanno avuto luogo il 13 novembre 2000 e, quest'ultimo, non sarebbe stato rece-

pito nel sistema informatico federale per un errore materiale non imputabile alla ricorrente, mentre la gara in epigrafe è stata disputata il giorno 11 marzo 2001, ben oltre il limite temporale previsto dall'art. 39, comma 5, delle N.O.I.F..

Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell'appello come innanzi proposto dal G.S. Albatros R.I. Monte Mario di Roma, annulla l'impugnata delibera ripristinando, altresì, il risultato di 3-3 conseguito in campo nella suindicata gara. Ordina restituirsi la tassa versata.

**9 - APPELLO DELLA A. POL. SANTOS LICATA AVVERSO DECISIONI SEGUITO GARA SANTOS LICATA/OLIMPIA CAS RAVANUSA DEL 22.4.2001** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 51 del 17.5.2001)

Con delibera pubblicata nel C.U. n. 51 del 17 maggio 2001, la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia dichiarava inammissibile il reclamo interposto dalla soc. Santos Licata avverso le decisioni adottate dal Giudice Sportivo in merito alla gara Santos Licata/Olimpia Cas Ravanusa del 22.4.2001, rilevando che l'atto era stato sottoscritto da dirigente inibito e quindi non legittimato a rappresentare la società.

Avverso tale delibera si appella a questa Commissione la soc. Santos Licata, ignorando il suo contenuto ed esponendo censure di merito.

L'appello deve essere rigettato, in quanto la rituale declaratoria di inammissibilità del reclamo presentato alla Commissione Disciplinare è insuperabile e quindi non v'è spazio per un sindacato ulteriore da parte della C.A.F..

Va incamerata la relativa tassa.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dalla A. Pol. Santos Licata di Licata (Agrigento) e dispone incamerarsi la tassa versata.

**10 - APPELLO DELL'A.S. ANGRÌ AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ANGRÌ/ALTAVILLA SILENTINA DEL 13.5.2001** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 87 del 25.5.2001)

Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Campania, in relazione agli episodi verificatisi in occasione della gara Angri/Altavilla Silentina disputatasi il 13.5.2001 nell'ambito del Campionato di Promozione, letti gli atti ufficiali, nonché il reclamo proposto dalla società Altavilla Silentina, rilevava che: al 23° del secondo tempo veniva espulso il calciatore Russo Fabio della società Angri, resosi colpevole di condotta violenta nei confronti di un avversario; prima della notifica dell'espulsione, lo stesso colpiva con un forte schiaffo in pieno viso un altro calciatore ospite e prima di lasciare il terreno di gioco lo colpiva di nuovo con un violento pugno al viso. Per effetto di questo colpo il calciatore aggredito crollava al suolo privo di sensi; gli stessi sanitari resisi conto della gravità, sollecitavano l'intervento dell'ambulanza presente sul campo. Contemporaneamente venivano espulsi Rispoli Cosimo dell'Angri, perché colpiva con due schiaffi il calciatore Franco Fabio dell'Altavilla Silentina il quale reagiva con uno sputo. Nel frattempo, molti tifosi dell'Angri tentavano di scavalcare la rete di recinzione, tre di questi riuscivano a raggiungere il terreno di gioco ed avvicinarsi ai calciatori ospiti li minacciavano; a questo punto, approfittando della confusione generale e dell'invasione dei tifosi, il calciatore Criscuolo Alessandro dell'Angri colpiva con schiaffi un avversario; anche il calciatore Battipaglia Domenico, sempre dell'Angri, tentava di colpire un avversario non riuscendovi perché trattenuto da alcuni suoi compagni, lo stesso lo ingiuriava e minacciava e successivamente ingiuriava anche l'arbitro. Interveneva il dirigente dell'Angri, Sig. Cuomo Gaetano, il quale invitava il Battipaglia a tentare un'aggressione e minacciava gravemente la terna arbitrale. Dopo circa 10' dal momento dell'interruzione, non essendo presente la forza pubblica, ed aumentando la pressione dei sostenitori locali i quali, aggrappati alla rete di recinzione, si accingevano

ad entrare sul terreno di gioco, l'arbitro, ritenendo che la situazione creatasi era diventata drammatica ed oltremodo pericolosa per l'incolumità della terna stessa nonché dei calciatori della società ospitata decideva di non notificare l'espulsione nei confronti dei calciatori Criscuolo e Battipaglia e l'allontanamento del Sig. Cuomo e, pertanto, continuava la gara semplicemente pro-forma.

Per tali motivi in applicazione dell'art. 7 C.G.S., il Giudice Sportivo deliberava, tra l'altro, di infliggere alla società Angri la sanzione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-2, nonché l'ammenda di L. 1.500.000 (Com. Uff. n. 84 del 17 maggio 2001).

Avverso tale decisione proponeva reclamo la A.S. Angri, chiedendo la revoca della punizione sportiva della perdita della gara per 0-2, confermando il risultato conseguito sul campo o, in subordine, la ripetizione della gara.

La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania, con decisione pubblicata nel Com. Uff. n. 87 del 25 maggio 2001, rilevava che il referto arbitrale, puntualmente sorretto e confortato dai rapporti dei due Commissari di campo, aveva riportato, specialmente nell'allegato, fatti e circostanze, con assoluta precisione, che rappresentavano in maniera inconfutabile la sussistenza di una condizione di altissima tensione. Il clima sicuramente esacerbato da precedenti rapporti non era stato mitigato dai dirigenti della squadra locale che, anzi, attraverso numerosi interventi e ingerenze dell'accompagnatore, avevano sicuramente contribuito a sollecitare iniziative dei calciatori non propriamente rispettose del Codice e della lealtà sportiva. In quell'ambiente, appariva fondato e comprensibile il convincimento del giudice di gara che, anche in assenza della forza pubblica, aveva ritenuto esporre a rischio l'incolumità fisica propria e quella dei partecipanti alla gara, anzi, opportuna e diligente veniva considerata la deliberazione di proseguire la gara solo pro-forma. Sulla base di tali presupposti considerava decisamente congrua ed adeguata la determinazione del Giudice Sportivo. La Commissione, conseguentemente, deliberava di rigettare il reclamo avanzato dalla A.S. Angri e di confermare in ogni sua parte la decisione del Giudice Sportivo.

Contro tale ultima decisione ricorre a questa C.A.F. la A.S. Angri chiedendo nuovamente la revoca della punizione sportiva della perdita della gara per 0-2, confermando il risultato conseguito sul campo e, in subordine, la ripetizione della gara.

Il ricorso è infondato e non può trovare accoglimento.

L'art. 64 delle N.O.I.F. prevede, infatti, al numero 2) che l'arbitro abbia il potere discrezionale di "astenersi dal far proseguire la gara quando si verificano fatti o situazioni che, a suo giudizio, appaiano pregiudizievoli della incolumità propria, dei guardialinee o dei calciatori, oppure tali da non consentirgli di dirigere la gara stessa in piena indipendenza di giudizio...".

Il rapporto di gara ed il successivo referto arbitrale, che hanno valore di prova privilegiata nel giudizio sportivo, testimoniano di tale percezione arbitrale nel caso di specie. La società, d'altra parte, non porta elementi idonei a sminuire la percezione arbitrale dei fatti avvenuti in occasione della gara ed appare evidente che, conseguentemente, l'arbitro non ha potuto espletare le attività la cui mancata realizzazione gli è stata contestata.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dalla A.S. Angri di Angri (Salerno) ed ordina incamerarsi la tassa versata.

**11 - RICORSO PER REVOCAZIONE DEL CALCIATORE PAGANI GIOVANNI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL TERMINE DEL TORNEO DEL CAMPIONATO NAZIONALE FORENSE, INFLITTAGLI IN RELAZIONE ALLA GARA JUS MILANO AVVOCATI CALCIO/FORENSE MILANO DEL 21.4.2001** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia Romagna - Com. Uff. n. 42 del 17.5.2001)

**12 - RICORSO PER REVOCAZIONE DELLA JUS MILANO AVVOCATI CALCIO AVVERSO DECISIONI SEGUITO GARA JUS MILANO AVVOCATI CALCIO/FOREN-**

**SE MILANO DEL 21.4.2001** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia Romagna - Com. Uff. n. 42 del 17.5.2001)

Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Emilia-Romagna, in relazione alla gara Jus Milano Avvocati Calcio/Forense Milano del 21 aprile 2001, valida per il Campionato Nazionale Forense, infliggeva al calciatore Mirko Sangalli la squalifica per tre turni e ai calciatori Giancarlo Del Corno, Livio Papasso e Giovanni Pagani, tutti tesserati per la Jus Milano Avvocati Calcio, la squalifica fino al termine del torneo.

La Commissione Disciplinare, con decisione pubblicata il 19 maggio 2001, dichiarava inammissibili i reclami proposti avverso la decisione del Giudice Sportivo dalla Jus Milano Avvocati Calcio e da Giovanni Pagani, in quanto inoltrati oltre il termine previsto dall'art. 25 del Regolamento del XXX Campionato Nazionale Forense.

Avverso quest'ultima decisione, con distinti atti, propongono ricorso per revocazione il Dr. Giovanni Pagani e la Jus Milano Avvocati Calcio, deducendo che la Commissione Disciplinare era in corsa in errore di fatto, confondendo, ai fini della valutazione della tardività del reclamo, la data di comunicazione del provvedimento del Giudice Sportivo con la data di ricezione del comunicato.

Preliminarmente vanno riuniti i reclami, per connessione oggettiva e soggettiva.

I reclami sono inammissibili.

Non è infatti ravvisabile alcuno dei motivi di revocazione previsti dall'art. 28 C.G.S. e in particolare il dedotto errore di fatto della Commissione Giudicante.

L'errore di fatto che può dar luogo alla revocazione della decisione deve concretarsi in una mera svista che abbia determinato la percezione della realtà in modo contrario a quanto risulta dagli atti ufficiali.

Nel caso in specie la Commissione Disciplinare non ha commesso alcun errore di fatto ma ha compiuto una valutazione di merito degli atti ufficiali in suo possesso, giudicando tardivi i reclami, in base al disposto dell'art. 25 del Regolamento del Campionato Forense, secondo la realtà acquisita al corredo probatorio.

Per questi motivi la C.A.F., riuniti i ricorsi per revocazione come innanzi proposti dal calciatore Pagani Giovanni e della Jus Milano Avvocati Calcio di Milano, li dichiara inammissibili ed ordina incamerarsi le tasse versate.

**13 - RICORSO DEL PRESIDENTE DELLA L.N.D. AVVERSO LE SANZIONI DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.10.2001 INFLITTA AL CALCIATORE DE GAETANO CLAUDIO E DELL'AMMENDA DI L. 400.000 INFLITTA ALL'A.C.D. FOLGORE, LO RO INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE SICILIA** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 46 del 4.4.2001)

Il Presidente della Lega Nazionale Dilettanti ha proposto ricorso avverso la delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia, di cui al Comunicato Ufficiale n. 46 del 4 aprile 2001, chiedendo la revoca delle sanzioni inflitte al calciatore De Gaetano Claudio (squalifica fino al 31.10.2001) ed alla società A.C.D. Folgore di Milazzo (ammenda di L. 400.000).

Dette sanzioni, infatti, erano state comminate sull'errato presupposto che il De Gaetano fosse già tesserato per altra società alla data della richiesta di tesseramento per la Folgore.

È risultato, invece (come risulta dalla nota 20.4.2001) del Presidente del Comitato Regionale), che il De Gaetano era stato posto in lista di svincolo in data 19.12.2000 e solo per mero errore materiale lo svincolo stesso non era stato riportato sul C.U. del Comitato Regionale Sicilia della L.N.D.. Conseguentemente il calciatore De Gaetano Claudio poteva regolarmente tesserarsi per la A.C.D. Folgore alla data del 22.12.2000.

Il ricorso va quindi accolto e le sanzioni devono essere revocate.

Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento del ricorso come innanzi proposto dal Sig. Presidente della L.N.D., annulla l'impugnata delibera.

**14 - APPELLO DELLA POL. BOSCAIOLI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA MAZARA LUIGI VULTAGGIO/BOSCAIOLI DEL 7.5.2001** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 52 del 24.5.2001)

Con delibera pubblicata nel C.U. n. 52 del 23 marzo 2001, la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia respingeva il reclamo proposto dalla Pol. Boscaioli avverso la regolarità della gara Mazara Vultaggio/Boscaioli, disputata il 7.5.2001 per il campionato di Calcio a Cinque, osservando che i calciatori Sammaritano, Ingargiola e Barraco avevano titolo legittimo a prendervi parte, avendo effettivamente scontato la squalifica loro inflitta.

Avverso tale decisione ricorreva a questa Commissione d'Appello la soc. Boscaioli, la quale lamentava che la Commissione Disciplinare non avesse preso in considerazione il secondo motivo di ricorso, attinente alla posizione di tesseramento del Sammaritano, ancora vincolato per altra società.

Osserva la C.A.F. che la doglianza è fondata in linea di fatto, non contenendo la delibera appellata alcuna motivazione sul punto sopra cennato; e tuttavia, l'omessa pronuncia è irrilevante, dal momento che, dai tabulati in atti, emerge che il calciatore in questione è regolarmente tesserato per la soc. Mazara a titolo definitivo dal 16.10.2000. Per il principio dell'economia dei giudizi, l'appello deve dunque essere rigettato, con incameramento della relativa tassa.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dalla Pol. Boscaioli di Marsala (Trapani) ed ordina incamerarsi la tassa versata.

**15 - APPELLO DELL'A.C. SERRESE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SERRESE/ROCCELLA DEL 21.4.2001** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 102 del 21.5.2001)

La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria, con decisione pubblicata sul C.U. n. 102 del 21 maggio 2001, in relazione alla gara Serrese/Roccella del 21.4.2001, rigettava il reclamo proposto dalla Società Serrese avverso la decisione del Giudice Sportivo che aveva inflitto alla stessa Società la perdita della gara con il punteggio di 0-2, avendo utilizzato quattro calciatori nati dopo il 1° gennaio 1970, in violazione a quanto disposto, circa i limiti di partecipazione dei calciatori alle gare in relazione all'età, dal C.U. n. 3 del 6 luglio 2000.

Avverso questa decisione propone appello la A.C. Serrese, deducendo la sua buona fede e chiedendo l'annullamento della punizione sportiva inflittale.

Il reclamo è infondato.

Come risulta dagli atti ufficiali di gara, nel corso della partita in oggetto, la squadra di casa ha schierato in campo, sin dall'inizio, tre calciatori nati prima del 1° gennaio 1970 e, al 44° del 2° tempo ha fatto entrare in campo il calciatore Adamo Natale nato il 16.2.1967, in violazione della normativa pubblicata sul C.U. n. 3 del 6 luglio 2000 del Comitato Regionale Calabria e valevole per la stagione sportiva 2000/2001.

È questa una disposizione regolamentare di natura inderogabile, che prescinde dal conseguimento o meno di un qualsiasi vantaggio agonistico e che, per la sua chiara e univoca formulazione letterale, non ammette interpretazioni di sorta.

La Società ricorrente, pertanto, aveva l'obbligo di impiegare non più di tre calciatori nati prima del 1970, a nulla rilevando il fatto che la squadra sia rimasta in campo con



quattro giocatori rientranti in tale fascia di età soltanto per pochi minuti, così come non assume alcuna valenza la dedotta buona fede.

L'inosservanza di tale norma, emanata in conformità alle disposizioni della Lega Dilettanti e resa efficace con la pubblicazione sul Comunicato Ufficiale del Comitato Regionale, comporta l'applicazione della sanzione della perdita della gara prevista dall'art. 7, comma 5° del Codice di Giustizia Sportiva, secondo il disposto dell'art. 34 bis delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C..

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come innanzi proposto dall'A.C. Serrese di Serra San Bruno (Vibo Valentia) e dispone incamerarsi la relativa tassa.

**16 - APPELLO DEL VICENZA CALCIO AVVERSO LE SANZIONI DELLA SQUALIFICA PER N. 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMONIZIONE CON DIFFIDA, INFLITTE AL CALCIATORE ZAULI LAMBERTO IN RELAZIONE ALLA GARA BRESCIA/VICENZA DEL 27.5.2001** (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 448 dell'8.6.2001)

La società Vicenza Calcio ha proposto a questa Commissione d'Appello Federale reclamo avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 484 in data 8 giugno 2001, con la quale è stata confermata la squalifica per due gare, inflitta dalla Commissione Disciplinare presso la stessa Lega Professionisti, di cui al Comunicato Ufficiale n. 475 del 5 giugno precedente al calciatore Lamberto Zauli, tesserato con la società Vicenza Calcio, perché, nel corso della gara Brescia/Vicenza del 27 maggio 2001, aveva tentato di colpire con una testata un avversario e subito dopo gli aveva sferrato una spinta, facendolo cadere a terra.

La reclamante ha dedotto che lo Zauli non aveva tentato di colpire l'avversario, ma era intervenuto in un gruppo di calciatori, intenti a discutere ed il suo unico scopo era stato di allontanare i contendenti per evitare che venissero a contatto. Egli si era limitato a poggiare le mani sul petto di un avversario senza rilevante forza al fine di allontanarlo dal luogo in cui si stavano svolgendo i fatti. Non aveva usato alcuna violenza e per tale episodio, la sanzione inflitta era eccessiva e ne ha chiesto la risoluzione.

Osserva la C.A.F. che tale richiesta può essere accolta.

Invero, l'arbitro, nel supplemento del rapporto, sollecitatogli dal Giudice Sportivo ha precisato che egli ha ritenuto che il tentativo del calciatore di colpire l'avversario si era concretizzato con il gesto tipico della testata. Si osserva però, che appare strano che il Zauli non sia stato in grado di colpire l'avversario, tenuto conto che la "testata" va inferta quando i due contendenti sono in contatto fisico in quanto è impossibile colpire se vi è una distanza anche minima tra loro.

La convinzione che non vi sia stato contatto tra i due discende dal fatto che lo Zauli ha spinto con le braccia l'avversario e, quindi doveva essere a distanza da lui.

Risulta, pertanto, provato il solo atto violento della spinta, che ha causato la caduta dell'avversario e per tale fatto la sanzione della squalifica può essere determinata in una giornata effettiva di gara.

Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell'appello come sopra proposto dal Vicenza Calcio di Vicenza riduce a n. 1 giornata effettiva di gara la sanzione della squalifica già inflitta dai primi giudici al calciatore Zauli Lamberto e conferma nel resto. Ordina la restituzione della tassa versata.

**17 - APPELLO DELL'U.S. LECCE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER N. 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE LUCARELLI CRISTIANO IN RELAZIONE ALLA GARA PARMA/LECCE DEL 27.5.2001** (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 448 dell'8.6.2001)

La Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti, con la decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 448 in data 8 giugno 2001, confermava la sanzione della squalifica per due giornate effettive di gara inflitte al calciatore dell'U.S. Lecce Cristiano Lucarelli dal Giudice Sportivo per avere, durante la gara Lecce/Parma del 27 maggio 2001, protestato in modo scomposto nei confronti dell'arbitro, spingendolo con il petto e con le mani più volte e rivolgendogli frasi irrispettose (Comunicato Ufficiale n. 475 del 5 giugno 2001).

La società Lecce ha proposto reclamo a questa Commissione d'Appello Federale al fine di ottenere una riduzione della sanzione ed ha dedotto che le espressioni usate dal calciatore non hanno leso la dignità dell'arbitro e della sua funzione e non sussiste alcuna proporzione tra il comportamento del calciatore e la sanzione irrogata.

La Commissione ritiene che nessuna censura merita la decisione impugnata. Infatti, va condivisa l'osservazione che l'espressione: "ma cosa fischii; quello era fallo, dovevi intervenire" è irrispettosa e costituisce una forma scomposta di protesta.

D'altra parte, la sanzione è stata quantificata a seguito dell'esame del comportamento del calciatore nel suo complesso. Questi, infatti, non si è limitato alla protesta verbale, ma ha contemporaneamente spinto più volte con il petto l'arbitro. Ancorché in tale fatto non si ravvisa un atto violento, tuttavia esso offende la dignità del Direttore di gara per l'arroganza e la prepotenza del tesserato.

Il reclamo va, pertanto disatteso e la tassa versata deve essere incamerata.

Per questi motivi la C.A.F., respinge l'appello come innanzi proposto dall'U.S. di Lecce e dispone incamerarsi la tassa versata.

**18 - APPELLO DELL'A.S. ROMA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER N. 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE CANDELA VINCENT IN RELAZIONE ALLA GARA ROMA/MILAN DEL 27.5.2001** (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 448 dell'8.6.2001)

Il calciatore dell'A.S. Roma Vincent Candela venne squalificato per due gare effettive dal Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti (C.U. n. 475 del 5 giugno 2001) per atto di violenza nei confronti di un avversario, durante la gara Roma/Milan, disputata il 27.5.2001 per il Campionato di Serie A.

Tale delibera, impugnata dalla società interessata, venne confermata dalla Commissione Disciplinare competente (C.U. n. 448 dell'8 giugno 2001).

In parziale accoglimento dell'appello qui proposto dalla medesima società - che lamenta l'eccessività della sanzione - ritiene la C.A.F. (attesa la non particolare violenza del gesto) di dover determinare la sanzione stessa in una giornata di squalifica e L. 30.000.000 di ammenda.

Va restituita la tassa versata.

Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell'appello come sopra proposto dall'A.S. Roma di Roma, riduce a n. 1 giornata effettiva di gara la sanzione della squalifica già irrogata dai primi giudici al calciatore Candela Vincent ed infligge al calciatore medesimo l'ammenda di L. 30.000.00. Ordina la restituzione della tassa versata.